

ALLEGATO I

Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2

| Tipo di azione | A. Azioni catalizzatrici | B. Autostrade del mare | C. Trasferimento modale | D. Azioni di riduzione del traffico | E. Azioni comuni di apprendimento |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
| 1. Condizioni di finanziamento | <p>a) L'azione catalizzatrice raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione catalizzatrice è innovativa a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti;</p> | <p>a) L'azione delle autostrade del mare (AdM) raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione AdM è innovativa a livello europeo, in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti; saranno tenuti in considerazione anche l'alta qualità del servizio, la semplificazione delle procedure e delle ispezioni, la conformità con le norme di sicurezza tecnica-operativa e del personale, la facilità di accesso ai porti, l'efficienza dei collegamenti con l'hinterland e la flessibilità e l'efficienza dei servizi portuali;</p> | <p>a) L'azione di trasferimento modale raggiunge i propri obiettivi entro 36 mesi al massimo e risulti in seguito autonomamente redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione di trasferimento modale non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;</p> | <p>a) L'azione raggiunge i propri obiettivi entro 60 mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;</p> <p>b) l'azione è innovativa a livello europeo, in termini di integrazione della logistica di produzione nella logistica dei trasporti;</p> | <p>a) L'azione comune di apprendimento porta ad un miglioramento dei servizi commerciali offerti sul mercato, in particolare promuovendo e/o facilitando la riduzione del traffico e il trasferimento modale dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne migliorando la cooperazione e condividendo le conoscenze con durata massima di 24 mesi;</p> <p>b) l'azione è innovativa a livello europeo;</p> |

| Tipo di azione | A. Azioni catalizzatrici | B. Autostrade del mare | C. Trasferimento modale | D. Azioni di riduzione del traffico | E. Azioni comuni di apprendimento |
|----------------|---|---|--|---|--|
| | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
| | c) l'azione catalizzatrice realizza un trasferimento modale effettivo misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne; | c) l'azione AdM si prefigge di incoraggiare il trasporto marittimo a corto raggio delle merci mediante servizi intermodali molto frequenti capaci di movimentare volumi molto elevati di merci, compresi, ove opportuno, i servizi combinati di trasporto merci passeggeri o una combinazione tra trasporto marittimo a corto raggio e altri modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibili. L'azione dovrebbe preferibilmente comprendere servizi integrati interni di trasporto merci su ferrovia e/o lungo le vie d'acqua interne; | c) l'azione di trasferimento modale propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi; | c) l'azione ha il fine di incoraggiare una maggiore efficienza del trasporto internazionale di merci nei mercati europei, senza ostacolare la crescita economica, focalizzandosi sulla modificazione della produzione e/o dei processi di distribuzione; per dar luogo a distanze minori, a carichi più elevati, a un minor numero di viaggi a vuoto, a una riduzione dei flussi di rifiuti, a una riduzione del volume e/o del peso e a qualsiasi altra iniziativa idonea a ridurre significativamente il traffico merci su strada, senza compromettere le capacità generali di produzione o di impiego; | c) l'azione non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune; |
| | d) l'azione catalizzatrice propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione; | d) è previsto che l'azione AdM realizzi un trasferimento modale effettivo misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma al trasporto marittimo a corto raggio, alle vie d'acqua interne o al trasporto ferroviario; | d) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti. | d) l'azione ha il fine di condurre a una riduzione del traffico effettiva, misurabile e sostenibile pari almeno al 10 % del volume attuale di merci misurato in tonnellate/chilometro o veicoli/chilometri; | d) l'azione comune di apprendimento propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e identifichi la necessità dell'intervento regolatore della Commissione. |
| | e) l'azione catalizzatrice non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune; | e) l'azione AdM propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione; | | e) l'azione propone un piano realistico precisando le tappe concrete previste per raggiungere i suoi obiettivi e determinare la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione; | |

| Tipo di azione | A. Azioni catalizzatrici | B. Autostrade del mare | C. Trasferimento modale | D. Azioni di riduzione del traffico | E. Azioni comuni di apprendimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
| | f) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti. | f) l'azione AdM non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune; | | f) l'azione non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune; | |
| | | g) qualora l'azione AdM si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti. | | g) qualora l'azione di riduzione del traffico si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti. | |
| 2. Intensità e ampiezza del finanziamento | a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie e le infrastrutture ausiliarie. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. | a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie e le infrastrutture ausiliarie. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. | a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. | a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni per la riduzione del traffico è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa, comprese le misure preparatorie, le infrastrutture ausiliarie e gli impianti. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. | a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario, nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. |

| Tipo di azione | A. Azioni catalizzatrici | B. Autostrade del mare | C. Trasferimento modale | D. Azioni di riduzione del traffico | E. Azioni comuni di apprendimento |
|----------------|--|--|---|--|--|
| | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
| | Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; | Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; | Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; | Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; | Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato; |
| | | | | b) l'aiuto finanziario comunitario alle azioni di riduzione del traffico non deve essere impiegato per sostenere imprese o attività produttive che non hanno alcun rapporto diretto con il trasporto o la distribuzione; | |
| | b) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II. | b) il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le misure preparatorie e per le infrastrutture ausiliarie, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie d'acqua interne è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni 500 tonnellate per chilometro di merci su strada trasferite. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti; | b) il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le infrastrutture ausiliarie, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario, alle vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti; | c) il contributo finanziario comunitario, tranne le spese per le misure preparatorie, per le infrastrutture ausiliarie e gli impianti, è fissato inizialmente a 1 EUR per ogni riduzione di 500 tonnellate/km di merci trasportate su strada o di 25 veicoli/km. Tale importo indicativo può essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità del progetto o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti; | b) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie non sono applicabili. |

| Tipo di azione | A. Azioni catalizzatrici | B. Autostrade del mare | C. Trasferimento modale | D. Azioni di riduzione del traffico | E. Azioni comuni di apprendimento |
|--|--|--|--|--|---|
| | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
| | | c) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario; | c) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario; | d) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario; | |
| | | d) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II. | d) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie, laddove applicabili, sono esposti nell'allegato II. | e) i requisiti per il finanziamento di infrastrutture ausiliarie sono esposti nell'allegato II. | |
| 3. Forma e durata della convenzione di finanziamento | Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi. | Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi. | Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata di regola non è superiore a 38 mesi. | Il contributo finanziario comunitario per le azioni per la riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi. | Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 26 mesi. |
| | Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi. | Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi. | Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 38 mesi. | Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi. | Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 26 mesi. |
| 4. Soglie contrattuali | La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 2 000 000 di EUR. | La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione AdM è di 2 500 000 EUR, corrispondenti al trasferimento modale di 1,25 miliardi di tonnellate/km o suo equivalente volumetrico. | La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento fra modi è di 500 000 EUR, corrispondenti al trasferimento modale di 250 milioni di tonnellate/km o suo equivalente volumetrico. | La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione per la riduzione del traffico è di 1 000 000 di EUR, corrispondenti a una riduzione di traffico di 500 milioni di tonnellate/km o di 25 milioni di veicoli/km. | La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 EUR. |

| Tipo di azione | A. Azioni catalizzatrici | B. Autostrade del mare | C. Trasferimento modale | D. Azioni di riduzione del traffico | E. Azioni comuni di apprendimento |
|-----------------|---|--|---|--|--|
| | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
| 5. Divulgazione | I risultati e i metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. | I risultati e i metodi delle azioni delle AdM sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. | Non sono previste attività di divulgazione per le azioni di trasferimento modale. | I risultati e i metodi delle azioni per la riduzione del traffico sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. | I risultati e i metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |